

INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE PER GLI STUDENTI STRANIERI E CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

- | | |
|---|---------|
| 1. INDICAZIONI PER GLI STUDENTI STRANIERI
D.P.P.27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. | pag. 2 |
| 2. INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Studenti con certificazione ai sensi della L. 104/92
D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17- 124/Leg - art. 3 comma 1, lettera a) | pag. 7 |
| 3. INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Studenti con DSA
D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17- 124/Leg - art. 3 comma 1, lettera b) | pag. 10 |
| 4. INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Studenti in situazione di svantaggio
D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17- 124/Leg - art. 3 comma 1, lettera c) | pag. 12 |

INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE PER GLI STUDENTI STRANIERI

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
Legge provinciale per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo: L.P.11/'97, art. 2 così come modificato dall'art. 114 della L. P. 5/2006 Legge provinciale sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino: L.P. 5/'06, in particolare art. 75 e successivo regolamento attuativo approvato con D.P.P.27 marzo 2008, n. 8-115/Leg. Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri di cui alla delibera GP n. 1799/01.09.2006	La lingua italiana per lo studente neo arrivato è già una seconda lingua straniera da apprendere. La legge prevede, esclusivamente per il primo ciclo l'esonero da una o due lingue straniere. Seppure legittimo l'esonero totale da entrambe le lingue può produrre uno svantaggio difficilmente recuperabile, in prospettiva della prosecuzione degli studi. La legge prevede che si possa sostituire una lingua straniera con la lingua L1 (lingua madre). La scelta è legittima purché non si tolgano opportunità formative per lo studente e se ne impoverisca la formazione. La sostituzione di una lingua straniera con la L1 è possibile solo in presenza di professionalità idonee per insegnamento L1. L'insegnamento della L1 può essere effettuato da docenti, da facilitatori linguistici o da mediatori interculturali in possesso dei titoli previsti nel Regolamento.	I CICLO È opportuno che l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere sia temporaneo per un tempo massimo di un anno scolastico al fine di favorire l'apprendimento dell'italiano come L2. A seconda delle caratteristiche dello studente si valuterà l'opportunità di esonero da una o da entrambe le lingue straniere. Nella stesura del percorso didattico personalizzato vanno definite le attività previste in sostituzione della/e lingua/e straniere e in particolare: - le modalità di implementazione della lingua italiana come L2 - il programma di insegnamento della L1 qualora il Consiglio di classe ritenga di mantenerla in sostituzione di una lingua straniera - il programma semplificato per l'approccio alle lingue straniere Nel caso di studenti neo arrivati nell'ultimo anno della scuola secondaria di I grado: - l'esonero da entrambe le lingue straniere, quantunque possibile, non è comunque opportuno (anche in vista dell'esame) - è possibile l'esonero da una lingua straniera - è raccomandabile effettuare percorsi in L1 da valorizzare in sede d'esame II CICLO Al fine di favorire l'apprendimento dell'italiano come L2, è possibile prevedere una sospensione temporanea di una o entrambe le lingue straniere. La durata di tale sospensione va valutata tenendo conto delle capacità dello studente di apprendere la L2 e della effettiva possibilità di recupero del programma. Non si dovrà comunque prolungare oltre l'anno scolastico.

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2009-2010 di cui al D.P.P.12 novembre 2009, n.27-29/Leg.	È previsto sia nel primo che nel secondo ciclo il mantenimento della lingua L1 La valutazione periodica e finale	La sostituzione di una lingua straniera con la L1 è da valutare caso per caso tenendo conto: - della classe di inserimento (è opportuno mantenere L1 nelle classi conclusive, pur con la necessità di adeguare poi l'esame finale); - dell'indirizzo di studio: ad es. : in un istituto tecnico turistico si può ritenere opportuno mantenere le L1 utili al futuro inserimento lavorativo, quali russo, cinese..., purché ciò non pregiudichi la preparazione riguardo alle materie d'esame previste dal Ministero. - dell'inopportunità di esonero negli istituti i cui corsi di studi sono caratterizzati dalle lingue straniere come materie di indirizzo. - della reperibilità di risorse professionali adeguate Nella stesura del percorso didattico personalizzato vanno definite: - le attività previste nel caso di temporanea sospensione - il programma semplificato per l'approccio alle lingue straniere - il programma di insegnamento della L1, qualora il Consiglio di classe abbia ritenuto di introdurla in sostituzione di una lingua straniera Oltre alla possibilità di effettuare la L1 in sostituzione di una lingua straniera, lo studente può mantenere il contatto con la sua L1 anche partecipando a corsi o attività organizzate dalla scuola. È opportuno che tali percorsi aggiuntivi siano valorizzati nella valutazione globale dello studente ed eventualmente considerati ai fini dei crediti formativi. La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con quanto definito nel percorso didattico personalizzato. In particolare: - se lo studente è stato esonerato dall'apprendimento della/e lingua/e straniera/e, nello spazio per la valutazione della

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
D. Lgs. 297/'94 testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare : art. 318 (valutazione del rendimento e prove d'esame) Programma annuale delle attività per la Formazione professionale 2009/10 (L.P. 3 settembre 1987 n.21 e s.m.i.) approvato con D.P. n. 1935 di data 30.07.2009 Disposizione annuali generali per gli esami di stato del I e del II ciclo e della Formazione Professionale	Esame del I ciclo: - strutturazione delle prove scritte - modalità di gestione del colloquio pluridisciplinare, - valutazione.	disciplina sarà utilizzata la dicitura “esonero” o “temporaneamente esonerato” - se lo studente ha seguito un percorso semplificato per l'apprendimento delle lingue straniere, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto della situazione di partenza e del percorso effettivamente svolto - se lo studente ha seguito un percorso di L1 in sostituzione di una lingua straniera avrà una valutazione per tale insegnamento È importante che il Consiglio di classe definisca, in sede di elaborazione del percorso didattico personalizzato i criteri da adottare per la valutazione. Nella relazione di presentazione della classe all'esame dovrà essere presentato lo studente straniero e gli elementi caratterizzanti il suo progetto didattico personalizzato, con riferimento al percorso svolto nell'ambito delle lingue straniere. Le prove scritte d'esame non possono essere differenziate da quelle della classe. È opportuno valutare con attenzione, assieme allo studente, quale lingua straniera scegliere per la prova scritta e quale valorizzare nel colloquio orale. Si consiglia di strutturare la prova scritta di lingua straniera, con richieste a “gradini” che individuino il livello della sufficienza e i livelli successivi. La scelta dei contenuti e degli ambiti linguistici della prova dovrà tener conto del percorso effettuato dallo studente straniero. Si ricorda che anche la prova scritta di lingua italiana per lo studente straniero si configura come una prova di L2, per tanto è opportuno prevedere nella terna almeno una prova riferita a

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
	Esame del II ciclo: - Scelta della lingua straniera all'interno della terza prova scritta e del colloquio - modalità di gestione del colloquio - valutazione	contenuti conosciuti dall'alunno e valutare gli errori in lingua italiana in base al percorso effettuato in L2. Gli studenti stranieri sono tenuti a svolgere la prova nazionale indipendentemente dal percorso di studio. Lo studente può essere eventualmente sostenuto con azioni di facilitazione (lettura del testo da parte del docente, riformulazione delle domande con linguaggio più semplice...) Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue. La commissione d'esame nella valutazione delle prove terrà conto della particolare situazione dello studente, anche con riferimento al suo percorso nello studio delle lingue straniere. Il colloquio pluridisciplinare verterà sui contenuti previsti nel percorso personalizzato e potrà essere integrato con contenuti relativi a lingua e cultura del paese di origine. Nel caso di notevoli difficoltà comunicative è possibile prevedere la presenza di docenti o mediatori competenti nella L1 con la sola finalità di facilitare la comprensione. La prima e la seconda prova scritta devono essere svolte come previsto anche dagli studenti stranieri. Nel corso di tutte le prove è opportuno consentire la consultazione di dizionari bilingue. Nel caso il corso di studi preveda l'insegnamento di due lingue straniere e lo studente straniero avesse seguito l'insegnamento della L1 in sostituzione di una delle due, il consiglio di classe prevedrà la presenza in commissione d'esame o del docente della lingua straniera comune al percorso di tutta la classe o in alternativa la presenza, ove reperibile, anche del docente della lingua 1. Il colloquio potrà essere integrato con contenuti relativi a lingua e

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI D'ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE a completamento di quanto già specificato nelle linee guida del 01.09.2006
	Esame di qualifica nella Formazione professionale Al punto 1.1.5 del programma annuale delle attività della F.P si richiama la possibilità di sostituire la lingua straniera con la lingua madre.	cultura del paese di origine. La valutazione delle prove e del colloquio terrà conto della particolare situazione dello studente, anche con riferimento al suo percorso nello studio delle lingue straniere. Per l'ammissione alla qualifica del terzo anno e/o per lo svolgimento dell'esame di qualifica nella F.P., se è stata data l'opportunità allo studente di sostituire la lingua straniera con la lingua madre, la valutazione finale sarà riferita all'effettiva lingua straniera indicata nel percorso didattico personalizzato.

Informazioni: LAURA BAMPI – tel. 0461/491474 – e-mail : laura.bampi@provincia.tn.it

INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Studenti con certificazione ai sensi della L. 104/92 (D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17- 124/Leg - art. 3 comma 1, lettera a))

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI DI ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Legge per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate: L. 104/92, in particolare art. 16 per la valutazione; Legge provinciale per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo: L.P.11/'97, art. 2 così come modificato dall'art. 114 della L. P. 5/2006 Legge provinciale sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino: L.P. 5/'06, in particolare art. 74 e successivo regolamento attuativo approvato con D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg D. Lgs. 297/'94 testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, in particolare: art. 318 (valutazione del rendimento e prove d'esame)	La legge 104 non prevede specifici esoneri per l'apprendimento delle lingue straniere, consente però di individualizzare i percorsi formativi e quindi anche di esonerare da alcuni apprendimenti. L'opportunità dell'esonero dallo studio delle lingue va valutata tenendo conto non solo della gravità della disabilità ma anche della possibile introduzione di metodologie didattiche che consentano allo studente la partecipazione alle attività, anche in forma parziale. Andrà anche considerato, in particolare negli anni conclusivi del primo ciclo, quale progetto di vita si sta prefigurando per lo studente. Le prove di verifica e la valutazione periodica e finale sono strutturate in riferimento al PEI (Si ricorda che gli esami di maturità e di qualifica, a differenza di quelli del primo ciclo, non prevedono prove differenziate per il conseguimento del titolo per gli alunni	Le motivate scelte vanno definite con chiarezza nel PEI: - Nei casi di semplificazione del percorso vanno definite in forma precisa nel PEI le abilità che si intendono esercitare e le competenze che si prevede possano essere raggiunte verificandone la vicinanza possibile con il curriculum regolare - In caso di esonero parziale si dovranno prevedere le modalità specifiche di apprendimento della lingua e le modalità di partecipazione dello studente alle attività di classe tenendo conto della molteplicità di opzioni che una didattica attiva ed inclusiva della lingua utilizza (Giochi, canti, simulazioni, conversazioni, visione di film e video, utilizzo di tecnologie specifiche...) - In caso di esonero totale di una o di due lingue dovrà essere chiaramente definito nel PEI quali attività vengono potenziate o quali introdotte in sostituzione delle ore durante le quali sarebbe previsto l'insegnamento delle lingue straniere. - Le prove di verifica possono essere uguali o diversificate rispetto a quelle della classe, in relazione alla contiguità o meno del curriculum individualizzato con quello di classe. - La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con quanto definito nel PEI. In particolare: - se lo studente ha raggiunto gli obiettivi minimi per la disciplina la valutazione fa riferimento al percorso della classe;

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI DI ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Disciplina esami: D.M. 9 febbraio 1979 integrato dal D.M. 26 agosto 1981 e dal D.M. 10 dicembre 1984 (introduce il parametro della riconducibilità agli obiettivi e alle finalità della scuola media) Disposizioni annuali generali per gli esami di stato I e II ciclo Nota MIUR prot. n. 5744/R.U./U del 28.05.2009 “Esami di stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento” Programma annuale delle attività per la Formazione professionale 2009/10 (L.P. 3 settembre 1987	disabili , quindi per questi ordini di scuola deve essere valutato con ponderazione se e come differenziare la valutazione nel corso dell’anno scolastico in previsione dell’esame). Strutturazione delle prove d’esame (compresa la prova nazionale) Presenza alla prova di lingue straniere	- se lo studente ha seguito un percorso individualizzato, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto della situazione di partenza e del percorso effettivamente svolto.; - se lo studente è stato esonerato dall’apprendimento della/e lingua/e straniera/e, nello spazio per la valutazione della disciplina sarà utilizzata la dicitura “esonero”. - È importante che il Consiglio di classe definisca, in sede di elaborazione del PEI i particolari criteri didattici da adottare per le verifiche e per la valutazione. Dovranno inoltre essere specificate le modalità di valutazione di eventuali attività sostitutive che saranno valorizzate nella formulazione del giudizio globale. - Nella relazione di presentazione della classe all’esame di stato dovrà essere presentato lo studente con certificazione e gli elementi caratterizzanti il suo PEI, compreso, nel primo ciclo, l’eventuale necessità di prove differenziate, le modalità di svolgimento e di valutazione. Le prove d’esame del primo ciclo dovranno essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti a quello studente e idonee a valutare i progressi in rapporto alle potenzialità e ai livelli iniziali di apprendimento, consentendo allo studente l’uso degli ausili necessari e le abituali forme di approccio al momento di verifica. - Nel caso in cui si stabilisca di non differenziare le prove, è opportuno che esse siano articolate con richieste graduate a difficoltà crescente (“a gradini”) che individuino chiaramente il livello della sufficienza e i livelli successivi. - Anche per l’esame del secondo ciclo è possibile prevedere uso di ausili necessari e di tempi differenziati. Per questo ordine di scuole, la differenziazione delle prove non consente il conseguimento del titolo. - Anche lo studente con certificazione ai sensi della L. 104/92

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI DI ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
n.21 e s.m.i.) approvato con D.P. n. 1935 di data 30.07.2009	qualora il PEI non abbia previsto questo insegnamento (Per gli studenti del primo ciclo) Modalità del colloquio.	deve svolgere la prova nazionale al termine del primo ciclo di istruzione. La commissione/sottocommissione d'esame, strutturerà preventivamente una prova differenziata da utilizzare in sostituzione della prova nazionale se non ritenuta adeguata al percorso dello studente. - Per le prove d'esame del I° ciclo lo studente deve essere presente in tutti i giorni delle prove scritte. - Qualora il PEI preveda l'esonero dallo studio di una lingua straniera, si programmerà la prova scritta della lingua studiata e nel colloquio orale non sarà svolta la seconda lingua straniera. - Nel caso di esonero da entrambe le lingue straniere è opportuno predisporre una prova individualizzata che, attraverso le attività sostitutive svolte, consenta di valorizzare il percorso definito nel PEI. - Il colloquio pluridisciplinare nell'ambito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione dovrà essere strutturato in coerenza con le scelte del PEI e al fine di dare allo studente l'opportunità di dimostrare il percorso scolastico effettuato, anche con riferimento alle lingue straniere studiate o ai percorsi sostituivi effettuati in caso di esonero.

**INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
STUDENTI CON DSA (D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17- 124/Leg - art. 3 comma 1, lettera b))**

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI DI ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Legge provinciale per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo: L.P.11/'97, art. 2 così come modificato dall'art114 della L. P. 5/2006 Legge provinciale sistema educativo di istruzione e formazione de Trentino: L.P. 5/'06, in particolare art. 74 e successivo regolamento attuativo approvato con D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124/Leg Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico 2009-2010 D.P.P. 12 Novembre 2009, n. 27-29/Leg.	Con il termine DSA si intendono diverse tipologie di disturbi, nei casi più gravi anche combinati fra loro. L'accesso alla lingua scritta è reso difficoltoso in generale e si accentua in particolare per le lingue straniere. Tutte le disposizioni normative citate prevedono la possibilità di esonero non dalla lingua straniera, ma dall'apprendimento della lingua straniera in forma scritta. Alcune lingue, che non prevedono una corrispondenza diretta fra fonema e grafema, risultano particolarmente difficili da apprendere nella lettura e scrittura (es: inglese). Devono pertanto essere garantite modalità didattiche che favoriscano l'apprendimento e lo studio della lingua straniera solo in forma orale o con modalità scritte ridotte e semplificate. La valutazione dello studente deve privilegiare l'aspetto orale della lingua.	- È importante che, anche attraverso la relazione clinica, sia definito con chiarezza la tipologia e l'intensità del disturbo e le sue conseguenze sul piano delle modalità di apprendimento, tenuto conto che il quadro cognitivo dello studente deve essere considerato nella norma. - La dispensa dallo studio delle lingue straniere in forma scritta può essere anche solo parziale, per alcuni ambiti della lingua, ad essa dovranno essere affiancate modalità didattiche consone a realizzare e rinforzare gli apprendimenti. - L'eventuale scelta di quale lingua esonerare e le modalità dell'esonero dallo studio della lingua in forma scritta vanno concordate, come le altre misure compensative, tra docenti, specialisti e famiglia e formalizzata dal consiglio di classe nel PEP. Dovranno essere considerati non solo aspetti tecnici legati alle strutture linguistiche, ma anche aspetti motivazionali e di contesto. Soprattutto nel secondo ciclo a questo processo deve partecipare anche lo studente. - Nel PEP devono essere indicate misure dispensative e strumenti compensativi da utilizzare. Si segnalano ad esempio: - gli alunni possono essere dispensati dalla lettura ad alta voce ed invece partecipare ripetendo le frasi lette dai compagni; - possono essere dispensati da particolari forme di esercizi che prevedono lettura e scrittura di vocaboli, privilegiando invece la comunicazione orale, eventualmente favorita anche da registrazione di testi o dialoghi; - la partecipazione eventuale a qualche prova scritta non dovrà tener conto di aspetti ortografici, potrà prevedere percorsi ridotti o semplificati, nei quali la richiesta di produzione scritta dovrà comunque essere limitata;

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI DI ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Disposizioni annuali generali per gli esami di stato I e II ciclo Nota MIUR prot. n. 5744 /R.U./U del 28.05. 2009 “esami di stato per gli studenti affetti da disturbi specifici di apprendimento” Programma annuale delle attività per la Formazione professionale 2009/10 (L.P. 3 settembre 1987 n.21 e s.m.i.) approvato con D.P. n. 1935 di data 30.07.2009	Effettuazione dell’esame di stato ed in particolare valutazione della prova scritta di lingua straniera, prova che deve, comunque, essere effettuata. Valutazione del colloquio, anche con finalità compensativa rispetto alle produzioni scritte.	- può essere anche previsto un supporto alla lettura con l'intervento di mediazione di un adulto o da programmi informatici adeguati, per consentire allo studente di svolgere il compito previsto. - Nella relazione di presentazione della classe all'esame di stato dovrà essere presentato lo studente con DSA e gli elementi caratterizzanti il suo PEP, compresa l'indicazione di eventuale utilizzo di strumenti compensativi nell'ambito delle prove scritte, che non possono essere differenziate rispetto alla classe. - Questi studenti hanno diritto a conservare anche in sede d'esame (sia I che II ciclo) le modalità di lavoro definite nel PEP: l'assegnazione di tempi più distesi per l'espletamento delle prove, l'utilizzo di apparecchiature, strumenti informatici e ogni opportuno strumento compensativo. - Sia nel I che nel II ciclo le prove d'esame non possono essere differenziate, vanno quindi garantite metodologie di utilizzo della forma scritta per l'esame di lingua straniera con le quali l'alunno possa compensare le sue difficoltà: ad esempio lettura da parte di un adulto per la comprensione del testo, uso del dizionario per la trascrizione di termini della lingua straniera, eventuale concessione di tempi più lunghi. Anche la valutazione delle prove dovrà tener conto della particolare situazione dello studente. - Nell'esame di stato del I ciclo per gli studenti le cui misure dispensative abbiano previsto un esonero dallo studio delle lingue straniere in forma scritta è da considerare che l'esito della prova scritta di lingua straniera potrebbe non essere positivo, pertanto il colloquio orale potrà compensare la carenza di elementi valutativi dello scritto e potrà dare alla commissione elementi aggiuntivi sulla preparazione scolastica. In ogni caso la strutturazione di prova scritte articolate con richieste “a gradini” che può essere utile sia per lo studente che per la commissione d'esame.

**INDICAZIONI RELATIVE ALLO STUDIO DELLE LINGUE STRANIERE PER GLI STUDENTI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
STUDENTI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO (D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17- 124/Leg - art. 3 comma 1, lettera c))**

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI DI ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Legge provinciale per l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo: L.P.11/'97 , art. 2 così come modificato dall'art114 della L. P. 5 / 2006 Legge provinciale sistema educativo di istruzione e formazione de Trentino: L.P. 5/'06, in particolare art. 74 e successivo regolamento attuativo approvato con D.P.P. 8 maggio 2008, n. 17-124 / Leg Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti per l'anno scolastico D.P.P. 12 Novembre 2009, N. 27-29/Leg.	Valutare adeguatamente l'opportunità dell'esonero dallo studio delle lingue tenendo conto del rischio che un alleggerimento momentaneo del percorso di studi non tolga opportunità formative e non produca svantaggi futuri difficilmente recuperabili. La valutazione periodica e finale è differente rispetto alla valutazione della classe. (Le disposizioni normative provinciali prevedono la possibilità di esonero dalla lingua straniera, tuttavia va considerato che questi studenti devono effettuare l'esame	- Nel definire il PEP si devono considerare gli ambiti di eventuale esonero temporaneo (anche su altre discipline) , valutare la riduzione/ semplificazione delle richieste in classe e nel lavoro a casa. - È da sconsigliare l'esonero da entrambe le lingue straniere e da valutare con prudenza anche l'esonero totale da una lingua. a favore invece di un esonero temporaneo, o di esonero dalla lingua scritta, o da particolari ambiti. Tali scelte dovranno essere valutate con molta attenzione nell'annualità conclusiva del percorso di studi e , comunque, chiaramente esplicitate nel PEP che per questi studenti assume un carattere di temporaneità, anche annuale, in relazione alla situazione specifica. - Nel caso in cui il consiglio di classe ritenga comunque di esonerare totalmente da una o due lingue dovrà essere chiaramente definito nel PEP quali attività vengano potenziate o quali introdotte in sostituzione delle ore durante le quali sarebbe previsto l'insegnamento delle lingue straniere. - Qualora il Consiglio di Classe opti per una semplificazione o riduzione del percorso di apprendimento della/e lingua/e straniera/e nell'ottica della personalizzazione dovranno essere definite nel PEP le attività sostitutive previste. - Le prove di verifica possono essere uguali o diversificate rispetto a quelle della classe, in relazione alla contiguità o meno del curriculum personalizzato con quello di classe. - La valutazione intermedia e finale dello studente deve essere trasparente e coerente con quanto definito nel PEP. In particolare: - se lo studente è stato esonerato dall'apprendimento della/e lingua/e straniera/e, nello spazio per la valutazione della

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI DI ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
Programma annuale delle attività per la Formazione professionale 2009/10 (L.P. 3 settembre 1987 n.21 e s.m.i.) approvato con D.P. n. 1935 di data 30.07.2009 Disposizioni annuali generali per gli esami di stato I e II ciclo e formazione professionale.	senza differenziazioni rispetto ai programmi della classe.) Effettuazione dell'esame di stato ed in particolare valutazione della prova scritta di lingua straniera, prova che deve, comunque, essere effettuata. Strutturazione e valutazione del colloquio, anche con finalità compensativa rispetto alle produzioni scritte.	disciplina sarà utilizzata la dicitura "esonero" - se lo studente ha seguito un percorso personalizzato, verrà espresso un giudizio di valutazione che tenga conto della situazione di partenza e del percorso effettivamente svolto. - È importante che il Consiglio di classe definisca, in sede di elaborazione del PEP i particolari criteri da adottare per le verifiche e per la valutazione. Dovranno inoltre essere specificate le modalità di valutazione di eventuali attività sostitutive che saranno valorizzate nella formulazione del giudizio globale. - In ogni caso una strutturazione della prova scritta che contenga quelle tipologie di esercizi dimostratisi funzionali ed efficaci per lo studente nel corso dell'anno scolastico, può essere utile sia per lo studente che per la commissione d'esame. - L'esame di Stato, sia del I che del II ciclo di istruzione, non può essere differenziato, per questa categoria di studenti. Nella relazione di presentazione della classe all'esame di stato dovrà essere presentato lo studente di fascia C e gli elementi caratterizzanti il suo PEP, compresa l'indicazione dell'esonero dalle lingue straniere. - Pur considerando che le prove d'esame non possono essere differenziate, tuttavia la valutazione delle prove potrà tener conto della particolare situazione dello studente. - Nell'esame di stato del I ciclo per gli studenti esonerati in tutto o in parte dallo studio delle lingue straniere è da considerare che l'esito della prova scritta potrebbe non essere positivo, pertanto il colloquio orale potrà compensare la carenza di elementi valutativi dello scritto e dare alla commissione elementi aggiuntivi sulla preparazione scolastica. Il colloquio pluridisciplinare nell'ambito dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione dovrà essere strutturato in coerenza con le scelte del PEP e al fine di dare allo studente l'opportunità di dimostrare il percorso scolastico effettuato, anche con riferimento alle lingue straniere studiate o ai

RIFERIMENTI NORMATIVI	AMBITI DI ATTENZIONE	INDICAZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
	Esame di stato del II ciclo e presenza di prove per la lingua straniera.	percorsi sostituiti effettuati in caso di esonero. In ogni caso la strutturazione di prova scritte articolate con richieste “a gradini” che individuino chiaramente il livello della sufficienza e i livelli successivi può essere utile sia per lo studente che per la commissione d’esame. - L’esonero dallo studio delle lingue straniere non dovrebbe essere concesso se non temporaneamente e comunque non in previsione dell’esame di stato ai fini del conseguimento del titolo di studio.

Informazioni: CHIARA GHETTA – tel. 0461/491432 – e-mail : chiara.ghetta@provincia.tn.it